

Oggetto: Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura di telecalore

Gentile Cliente,

La informiamo che con Delibera 16 LUGLIO 2019 313/2019/R/TLR e s.m.i., che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di teleriscaldamento, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i contenuti minimi dei contratti di fornitura del servizio di telecalore, in modo da assicurare la presenza nel contratto di tutti gli elementi necessari per consentire una scelta consapevole dell'utente e una corretta gestione del rapporto commerciale.

Poiché le nuove norme si applicano anche ai contratti in essere, Le inviamo le proposte di modifica unilaterale del Suo contratto, rese necessarie dalla entrata in vigore della suddetta Delibera. Nessuna modifica è apportata alle condizioni economiche applicate.

Di seguito si evidenziano le parti testuali del contratto modificate:

Versione attuale delle disposizioni contrattuali	Nuova versione delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta
Contratto	
Viene cancellato	
Applicazione corrispettivo di salvaguardia	
☐ Sì	Ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia ai sensi dell'Art 7.2 TUAR
☐ No	Non si applica il corrispettivo di salvaguardia
16.8 viene cancellato	
Il Cliente accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dell'Allegato A ("Condizioni Generali di Allacciamento e Fornitura") sulle quali è stata richiamata la sua attenzione: 3.2 (il Fornitore decide sull'attuazione tecnica), 3.6 (diritto esclusivo alla fornitura di calore e scopo di utilizzo dell'energia termica), 4.3 (durata del contratto e rinnovazione automatica), 4.5 (cessione del contratto), 5.3 (responsabilità disposizioni urbanistiche e disponibilità dell'immobile), 5.4 (accettazione della posa della rete di teleriscaldamento e autorizzazione per il passaggio su immobili), 5.7 (allacciamento di altri utenti sulle derivazioni di allacciamento del Cliente), 5.15 (conformità dell'impianto elettrico), 5.16 (impianti del gestore), 10.3 (denuncia dei danni), 11.2 (responsabilità per l'acquisto di energia termica per i propri impianti), 11.8 (responsabilità per distribuzione interna dell'energia termica), 13.7 (interessi di mora), Art. 14 (garanzie di pagamento), Art. 15 (sospensioni, interruzioni e riduzioni dell'energia termica), 16.1 (risoluzione del contratto), 16.2 (recesso dal contratto da parte del Fornitore), 16.8 (corrispettivo di salvaguardia in caso di recesso anticipato), 19.1 (responsabilità del Fornitore), 20.2 (competenza del foro di Bolzano per Clienti professionisti), 22.2 (modifica unilaterale del Contratto).	
	
Data	Il cliente
Allegato A - modifiche	
Versione 05/2025	Versione 06/2026
Integrazione	Integrazione in rosso: Codice del Consumo: Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005) e s.m.i. , che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229;
Corrispettivo di salvaguardia: specifico corrispettivo che il Fornitore, ove previsto, può applicare al Cliente in caso di recesso dal contratto entro un periodo di 5 o 10 anni dalla sua sottoscrizione a copertura dei costi di allacciamento;	È Stato eliminato
Integrazione	È Stato aggiunto il seguente testo in rosso: GDPR: Regolamento UE sulla protezione dei dati del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (G.D.P.R. 2016/679) e s.m.i. ;
Potenza convenzionale (Pc): è la potenza calcolata al fine dell'individuazione della tipologia di utente in caso di assenza di un riferimento di potenza contrattuale; è calcolata mediante la formula $P_c [MW] = K [h^{-1}] * E [MWh]$, dove E è l'energia termica erogata nell'anno 2020 e K è il parametro di conversione 1/845 h ⁻¹ ;	È Stato eliminato
Aggiornamento Punto RQCT	Numero e data di aggiornamento della delibera RQCT: è l'Allegato B alla delibera 546/2025/R/tlr recante la "Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e s.m.i.;
Aggiornamento Punto TUAR	TUAR: Allegato A alla Delibera 546/2025/R/tlr recante la „Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento“ come s.m.i.
Aggiornamento Punto TIMT	Il testo barrato è stato cancellato e sostituito con il testo in rosso TIMT: Regolamento della misura del servizio di teleriscaldamento per il periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e come s.m.i.
Aggiornamento Punto TITT	Il testo barrato è stato cancellato e sostituito con il testo in rosso TITT: Testo integrato in Tema di Trasparenza del servizio di teleriscaldamento, per il periodo di regolazione 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e come s.m.i.
Modifica dell'art. 7.1	«compresi nel contributo di allacciamento forfettario» è stato sostituito con «indicati nel preventivo» 7.1 I lavori, eseguiti dal Fornitore o da soggetti terzi incaricati dallo stesso, anche all'interno delle proprietà private, consistono in lavori di scavo e di realizzazione dei passaggi murari per la posa della condotta di allacciamento, così come di

	rinterro, di costipamento e di spianamento degli scavi, di pulizia delle superfici e per quanto possibile di ripristino delle superfici originali, di fornitura, posa, messa in funzione, collaudo della sottostazione di scambio dell'energia termica e sono indicati nel preventivo.
Modifica dell'art. 7.2	Il testo barrato è stato cancellato 7.2 Ai sensi del TUAR le parti convengono esplicitamente che rimangono altresì a carico del Cliente, come indicato nel Preventivo, in quanto non compresi nelle prestazioni descritte al comma 7.1: - predisposizione alimentazione elettrica per la sottostazione e sua fornitura; - cablaggio segnali dell'impianto Cliente alla sottostazione; - stipulazione di un'assicurazione per l'impianto e integrazione nell'assicurazione di responsabilità civile dell'edificio - Rimozione di oggetti sulla proprietà o nei luoghi di installazione durante l'esecuzione dei lavori - ripristino definitivo del manto erboso, di piantagioni o coltivazioni in genere; - trasformazione/adattamento dell'impianto idraulico del Cliente al teleriscaldamento; - bonifiche di terreni inquinati di proprietà del Cliente; - ogni tipo di autorizzazione scritta e firmata per l'attraversamento di terreni, fondi o altre proprietà di terzi con la condotta di allacciamento
Fornitura energia termica	Aggiornamento della numerazione Art. 8 Fornitura energia termica
	A causa della numerazione del Art. 8, sono stati aggiornati i seguenti articoli
Modifica dell'art. 9.1	Il testo barrato è stato eliminato e sostituito con il testo in rosso 9.1 I costi di allacciamento a carico del Cliente per i lavori effettuati ai sensi del comma 7.1 sono compresi nell'importo indicato indicati nel Preventivo di allacciamento.
Modifica dell'art. 10.5; il testo barrato è stato eliminato 10.5 Qualora a seguito di richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del Cliente oppure a seguito di verifiche da parte del Gestore della Rete il misuratore dovesse risultare non perfettamente funzionante o bloccato, il Fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il Fornitore ricostruirà i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti dalla data di sostituzione del gruppo di misura. Il Fornitore provvederà alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati, provvedendo successivamente alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il Fornitore calcolerà il consumo in base alla media riscontrata nella categoria di appartenenza del Cliente.	Il seguente testo in rosso è stato integrato con il testo barrato 10.5 Qualora a seguito di richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del Cliente oppure a seguito di verifiche da parte del Gestore della Rete il misuratore dovesse risultare non perfettamente funzionante o bloccato, il Fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il Fornitore ricostruirà i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti dalla data di sostituzione del gruppo di misura. Il Fornitore provvederà alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente ove disponibili, eventuali evidenze documentali fornite dall'utente nonché gli elementi seguenti previsti dagli art. 13.4 e 13.6 TIMT: L'esercente normalizza i dati storici di consumo sulla base dei gradi giorno di riscaldamento o raffrescamento registrati nella località in cui è ubicata la rete. In assenza di dati storici per un periodo almeno annuale, l'esercente utilizza, in sostituzione a tale elemento, i dati e le informazioni in suo possesso con riferimento ai consumi e alla relativa distribuzione per utenti di analoghe caratteristiche in termini di fascia climatica, tipologia di utilizzo e tipologia di fornitura. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del Misuratore guasto o malfunzionante.
Integrazione dell'art. 13.2	Il seguente testo è stato integrato Tutti i prezzi lì indicati sono da intendersi al netto dell'IVA nella misura prevista dalla legge e di ogni altro onere e imposta, salvo se diversamente indicato nelle Condizioni economiche.
Integrazione dell'art. 16.4	Il seguente testo è stato aggiunto al punto b) dell'elenco Tale termine di 14 (quattordici) giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti.
16.8 Nel caso in cui il recesso avvenga prima della scadenza del Contratto, ai sensi dell'Art. 9.2 TUAR verrà addebitato al Cliente un contributo amministrativo a copertura dei costi di allacciamento. L'importo totale del contributo amministrativo applicabile si determina in base alla data di recesso. Il contributo amministrativo a carico dell'Utente è pari: a) nel caso di clienti domestici residenti non riforniti di energia termica in qualità di Soci di cooperative: alla differenza tra i costi di allacciamento (al netto di eventuali contributi pubblici) e i ricavi di allacciamento; b) in tutti i casi diversi da quelli di cui alla lettera a): alla differenza tra i costi di allacciamento, i costi di estensione e/o aumento della capacità della rete e i costi di tutte le altre opere necessarie alla fornitura di energia termica (al netto di eventuali contributi pubblici) e il contributo complessivo a carico dell'utente. Per i clienti domestici residenti e i clienti non domestici residenti il contributo amministrativo si applica per 5 anni mentre per gli altri clienti e i soci delle cooperative si applica per 10 anni.	È stato eliminato

	A seguito della soppressione dell'art. 16.8, sono stati aggiornati l'elenco dei punti successivi, nonché il riferimento al paragrafo 16.10 con 16.9 nell'art. 16.7 e quello al paragrafo 16.09 con 16.8 nel nuovo art. 16.9
Modifica dell'art. 17.1; il testo barrato è stato eliminato 16.1 Ai Clienti sono dovuti degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dalla normativa vigente in materia da parte dell'Autorità. Per gli indicatori di qualità previsti, il loro livello e l'ammontare dell'eventuale indennizzo si rimanda sito istituzionale del Fornitore che costituisce parte integrante del presente Contratto.	
Modifica dell'art. 17.1; il testo barrato è stato eliminato 21.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm), ovvero presentando una richiesta via posta a "Servizio Conciliazione presso Acquirente Unico S.p.A. v. Guidubaldo del Monte 45 (Roma)" oppure al fax 06-80112087.	Il seguente testo in rosso è stato integrato con il testo barrato 21.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm), nonché alle ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
INFORMAZIONE DIRITTO DI RIPENSAMENTO	Il seguente testo è stato integrato Tale termine di 14 (quattordici) giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti. È stato aggiunto un nuovo paragrafo: Effetti del recesso Se Lei recede dal presente contratto, Lei saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti, in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO	Il seguente punto è stato integrato: Allegato: Documento d'identità in corso di validità
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 526/2021/R/TLR.	Il testo barrato è stato cancellato Il seguente testo in rosso è stato integrato: Il/La sottoscritto/a _____, residente a Loc/CAP _____, via/piazza _____, indirizzo e-mail _____, con riferimento alla fornitura di energia termica al titolare del contratto di fornitura _____ e relativo all'indirizzo a Loc/CAP _____, via/piazza _____, presenta il reclamo in calce.
In caso di mancato rispetto della tempistica di risposta sopra indicata con causa imputabile all'esercente del servizio di telecalore, l'esercente corrisponderà un indennizzo pari a trenta (30) euro. L'indennizzo è crescente in relazione al ritardo nella risposta: - se la risposta avviene oltre 30, ma entro 60 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di trenta (30) euro; - se la risposta avviene oltre 60, ma entro 90 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di sessanta (60) euro; - se la risposta avviene oltre 90 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di novanta (90) euro.	Modifiche in rosso: In caso di mancato rispetto della tempistica di risposta sopra indicata con causa imputabile all'esercente del servizio di telecalore, l'esercente corrisponderà un indennizzo pari a quaranta (40) euro. L'indennizzo è crescente in relazione al ritardo nella risposta: - se la risposta avviene oltre 30, ma entro 60 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di quaranta (40) euro; - se la risposta avviene oltre 60, ma entro 90 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di ottanta (80) euro; - se la risposta avviene oltre 90 giorni solari, è corrisposto un indennizzo di centoventi (120) euro.
INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI DEL SERVIZIO DI TELECALEORE Gli indicatori di qualità commerciale relativi al Servizio di Telecalore sono definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell'Allegato A alla delibera 526/2021/R/tlr e s.m.i. recante la "Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2025" (Testo Integrato RQCT).	INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI DEL SERVIZIO DI TELECALEORE Gli indicatori di qualità commerciale relativi al Servizio di Telecalore sono definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell'Allegato B alla delibera 546/2025/R/tlr e s.m.i. recante la "Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento", (Testo Integrato RQCT).
3. di maggiori dimensioni: utenti con una potenza contrattuale oltre 350 kW. Gli indicatori di qualità commerciale non si applicano agli utenti iii. di maggiori dimensioni.	Il seguente testo è stato cancellato Gli indicatori di qualità commerciale non si applicano agli utenti iii. di maggiori dimensioni.
Standard specifici - Tabella 1 - art. 20 RQCT	Tabella 1 – Art. 20 RQCT: in tutti e tre i paragrafi è stata aggiunta la categoria "utenti di maggiori dimensioni" e sono stati aggiornati gli importi

Tabella vecchia:

Standardi specifici - Tabella 1 - art. 20 RQCT

Indicatore	Livello specifico	Indennizzo per l'esecuzione oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, entro 45 gg. solari dal termine ultimo concordato		Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, oltre i 45 gg ma entro 90 gg solari dal termine ultimo concordato		Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo triplo dello standard o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, oltre i 90 gg. solari dal termine ultimo concordato	
		Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Termine ultimo per l'esecuzione di lavori complessi	Entro la data indicata dall'esercente nel preventivo	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo massimo di attivazione della fornitura	7 giorni lavorativi	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	2 giorni feriali	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente	5 giorni lavorativi	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	30 giorni solari	30,00 €	30,00 €	60,00 €	60,00 €	90,00 €	90,00 €
Termine ultimo per lo scollegamento dalla rete richiesto dall'utente	Entro la data concordata	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €

Tabella nuova:

Standardi specifici - Tabella 1 - art. 20 RQCT

Indicatore	Livello specifico	Indennizzo per l'esecuzione oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, entro 45 gg. solari dal termine ultimo concordato			Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, oltre i 45 gg ma entro 90 gg solari dal termine ultimo concordato			Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo triplo dello standard o nel caso di lavori complessi o scollegamento della rete, oltre i 90 gg. solari dal termine ultimo concordato		
		Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Termine ultimo per l'esecuzione di lavori complessi	Entro la data indicata dall'esercente nel preventivo	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo massimo di attivazione della fornitura	7 giorni lavorativi	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	2 giorni feriali	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente	5 giorni lavorativi	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	30 giorni solari	40,00 €	40,00 €	160,00 €	80,00 €	80,00 €	320,00 €	120,00 €	120,00 €	480,00 €
Termine ultimo per lo scollegamento dalla rete richiesto dall'utente	Entro la data concordata	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €

Aggiunta: Tabella 2 – Art. 21 RQCT

Sono state aggiunte 2 righe:

Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per gli appuntamenti di due (2) ore	90 %
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, inviate entro il tempo massimo di trenta (30) giorni solari dalla relativa richiesta	90 %

Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla misura ai sensi del TIMT

Aggiornamenti in rosso

Ai sensi del TIMT (Allegato C, Delibera ARERA 09 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura

Tabella: in tutti e tre i paragrafi è stata aggiunta la categoria "utenti di maggiori dimensioni" e sono stati aggiornati gli importi

Tabella vecchia:

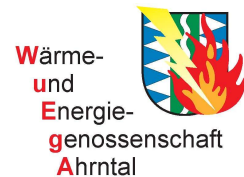
Wärme und Energiegenossenschaft Ahrntal
I-39030 Ahrntal / Valle Aurina
St. Johann Am Eidenbachl 47 San Giovanni

Tel. +39 0474 671 051 - Fax +39 0474 670 754 - info@wuega.it – wuega@pec.bz.it

24-h Notdienst 0474 430540

Steuer- und MwSt. Nr./ Cod. fisc. e partita Iva IT 02454620218

Handelsreg./Reg. Imp. BZ Nr. 02454620218 R.E.A. BZ-0179793



Indicatore	Livello specifico	Indennizzo per l'esecuzione oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard		Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo		Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo triplo dello standard	
		Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 13 TIMT	15 giorni lavorativi	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore di cui all'Articolo 14 TIMT	10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
	30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all'Articolo 15 TIMT	15 (quindici) giorni lavorativi	30,00 €	70,00 €	60,00 €	140,00 €	90,00 €	210,00 €

Tabella nuova:

Indicatore	Livello specifico	Indennizzo per l'esecuzione oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard			Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo			Indennizzo per l'esecuzione oltre un tempo triplo dello standard		
		Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni	Per utenti di minori dimensioni	Per utenti di medi dimensioni	Per utenti di maggiori dimensioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 15 TIMT	15 giorni lavorativi	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore di cui all'Articolo 16 TIMT	10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
	30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all'Articolo 17 TIMT	15 (quindici) giorni lavorativi	40,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €	320,00 €	120,00 €	240,00 €	480,00 €

Allegato B - modifiche

Versione 24/2026	Versione 25/2026
Punto 9 – nuovo su tariffario versione 25/2026	9. Tariffa per il riscaldamento di edifici temporanei (durata ininterrotta: minimo 4 mesi, massimo 7 mesi) Prezzo del calore: € 0,1250.- per kWh per membri € 0,1625.- per kWh per non membri Contatore principale per anno: € 35,00 Contatore secondario per anno: € 60,00 Costo del servizio di base: € 22,50 per KW per anno per la potenza contrattuale concordata Il corrispettivo fisso di potenza viene addebitato esclusivamente per il periodo in cui l'edificio è effettivamente in piedi.. La potenza contrattuale non può essere inferiore a 10 kW, salvo in caso di suddivisione di un allacciamento tra più parti.
Punto 5 – nuovo testo in rosso	Canone di connessione di base (punto 3.1 allegato A del contratto di fornitura di calore): Le tariffe di connessione si applicano se le richieste di connessione vengono effettuate entro il 30 aprile ogni anno. In questo caso la cooperativa può richiedere alla Provincia Autonoma il contributo previsto per gli investimenti. Le richieste per questo alla provincia devono pervenire dalla cooperativa entro il 31 maggio ogni anno. Le successive richieste di nuovi allacciamenti non sono più o sono solo parzialmente finanziate dalla provincia, per questo motivo le tariffe di allacciamento sono solo valide per un periodo limitato. La tariffa di connessione comprende la prima attivazione della fornitura. Le tariffe indicate di seguito per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento devono essere considerate valori di riferimento e sono riportate esclusivamente a scopo informativo. Il gestore della rete redige per ogni allacciamento un preventivo individuale con indicazione dei costi di allacciamento vincolanti.

Le modifiche proposte verranno applicate dal

Fatta salva prova contraria, la presente comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della stessa da parte di[esercente]..... Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Lei si impegna a comunicare la propria accettazione delle modifiche del contratto proposte ovvero la volontà di recedere senza oneri dal contratto. In difetto di comunicazione entro il termine sopra menzionato, le modifiche proposte si intenderanno accettate.

Le ricordiamo che Lei ha in qualunque momento diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento, con un periodo di preavviso di un mese. A tal fine, può presentare la richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento della rete attraverso le seguenti modalità: invio della richiesta tramite posta (.....ragione sociale.....,indirizzo....., 39... - BZ), posta elettronica (.....), sito internet (www.....it), o tramite sportello reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito internet dell'esercente e presso lo sportello.

Per maggior informazioni può rivolgersi a

Wärme und Energiegenossenschaft Ahrntal
I-39030 Ahrntal / Valle Aurina
St. Johann Am Eidenbachl 47 San Giovanni

Tel. +39 0474 671 051 - Fax +39 0474 670 754 - info@wuega.it – wuega@pec.bz.it

24-h Notdienst 0474 430540

Steuer- und MwSt. Nr./ Cod. fisc. e partita Iva IT 02454620218

Handelsreg./Reg. Imp. BZ Nr. 02454620218 R.E.A. BZ-0179793



Cordiali saluti

.....